



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 895 del 23/07/2021

**OGGETTO: CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42
COMMA 5 D.LGS 151/2001 DAL 26.07.2021 AL 01.10.2021 ALLA
DIPENDENTE P.C. MATR. 277**

Proposta n. D14985-99-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

SERVIZIO PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art.107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 04.02.2021 con cui lo scrivente è stata nominato Dirigente del Settore;

Vista la Delibera Commissariale n. 62 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Vista la Delibera Commissariale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio anno 2021;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Personale che qui di seguito si riporta:

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- che con istanza del 13.07.2021, acquisita al protocollo dell'ente con n. 75848, la Sig.ra P.C. matr. 277, dipendente dell'Ente di categoria C posizione economica C3, con profilo di Istruttore amministrativo, ha chiesto un periodo di congedo ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 53/2000 e dell'art. 42, commi da 5 a 5 quinques, del D.Lgs.151/2001, dal 26.07.2021 al 01.10.2021, per assistere la madre portatrice di handicap grave;
- che l'art.4, comma 2 della legge n. 53/2000 stabilisce che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi dell'art.4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- che l'art. 42 del D.Lgs 151/2001 come modificato dall'art. 4 del D.lgs 119/2011, prevede per i familiari di soggetti portatori di handicap grave, il diritto, esteso, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, anche ai figli conviventi, al congedo previsto dall'art.4 comma 2, della legge 53/2000, a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 prevede che il congedo straordinario per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 può essere richiesto anche dal figlio non convivente;

Visti i commi 5 bis, ter e quinques dell'art. 42 d.lgs. 151/2001, come introdotti dall'art.4 del D.Lgs n. 119/2011, stabiliscono:

1. che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa e che lo stesso può essere fruito anche in modalità frazionata (settimane e giorni) computando, in tal senso, anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia ripresa lavorativa;
2. il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;
3. che il richiedente durante il periodo di congedo ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
4. che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
5. che l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo massimo complessivo annuo pari a € 48.495,36, rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6. che il periodo di congedo spettante è valutabile ai soli fini del trattamento di quiescenza e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto;

Vista la documentazione allegata all'istanza in base alla quale sono stati accertati i requisiti per avere diritto al congedo;

Considerato:

- che l'importo massimo annuo, rivalutato sulla base degli indici Istat, per l'anno **2021** ammonta a € 48.738,00, come da circolare Inps n. 101 del 29.01.2021;
- che la dipendente percepisce una retribuzione annua inferiore al limite massimo di cui sopra ed ha quindi diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico;

Viste le disposizioni di legge in materia previdenziale contenute nel T.U. 151/2001 per i casi di congedo biennale straordinario;

Viste le circolari INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004 e n. 22 del 28.12.2011;

Vista la L. 53/2000

Visto il D. Lgs. 151/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 119 del 19 luglio 2011;

Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, e sulla base della documentazione esibita, l'istanza della dipendente P. C. matr. 277 e concedere alla stessa un periodo di congedo straordinario coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dell'art. 4 del D.Lgs n. 119/2011, per assistere la madre portatrice di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal 26.07.2021 e fino al 01.10.2021.
- Corrispondere alla dipendente l'indennità retributiva corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- Precisare che il periodo di congedo è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza mentre non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.
- Di dare atto che la dipendente dovrà informare tempestivamente l'ufficio personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio;

Il sottoscritto **Tesone Gianfranco, Responsabile del Servizio personale** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gianfranco Tesone

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe De Rosa, Dirigente del settore Affari Istituzionali** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non

sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe De Rosa

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Lì, Data 23/07/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.